

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

Nel ricorso, presentato in data 4 dicembre 2019, l'istante espone:

- di essere intestatario di nn. 3 BFP della serie "Q/P" sottoscritti tra il 1987 e il 1995;
- di avere ricevuto il rimborso per un importo inferiore rispetto a quanto dovuto in virtù dei rendimenti riportati sul retro dei titoli;
- di avere diritto alla corresponsione del rendimento previsto dalla tabella a tergo dei buoni per tutto il periodo di fruttuosità degli stessi ovvero, in via subordinata, con riguardo all'ultimo decennio di fruttuosità;
- di non ricevuto riscontro dall'intermediario alla richiesta di copia della documentazione giustificativa dei calcoli eseguiti e delle disposizioni di legge e contrattuali che hanno regolato il rapporto.

Parte ricorrente conclude chiedendo:

- in via principale, l'accertamento della violazione dell'art. 119 T.U.B. e la condanna della Banca al pagamento delle spese legali quantificate in 450,00 euro, oltre al rimborso di una somma corrispondente alla differenza tra quanto corrisposto in sede di liquidazione dei buoni e il rendimento risultante dalla tabella posta a tergo degli stessi con riferimento a tutto il periodo di fruttuosità, per l'importo complessivo di 7.319,50 euro;
- in via subordinata, il rimborso della somma di 4.975,31 euro, pari alla differenza tra il rendimento riconosciuto dall'intermediario e quello spettante ai sensi dell'importo indicato nella tabella a tergo dei buoni.



Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente eccepisce che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari integrate dalle previsioni normative.

Con riferimento ai buoni in contestazione l'intermediario rileva che:

- essi appartengono alla serie di emissione "Q", istituita con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986;
- i buoni sono stati emessi su moduli della precedente serie "P", su cui risulta apposto un timbro recante i nuovi rendimenti previsti sino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto;
- nel riscontrare le richieste del ricorrente, l'intermediario ha richiamato la normativa applicata, illustrando i criteri di calcolo adottati e fornendo, altresì, indicazioni circa l'acquisizione sul web di informazioni di maggiori dettaglio.

Sulla base di queste considerazioni in fatto e in diritto, l'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente ha prodotto in giudizio nn. 3 BFP, emessi tra il 1987 e il 1995.

In via preliminare il Collegio è tenuto ad esaminare la censura della parte ricorrente che lamenta la violazione da parte dell'intermediario dell'art. 119 T.U.B. per non aver dato riscontro alla richiesta di copia dei calcoli effettuati in sede di rimborso parziale, di indicazione dei Decreti Ministeriali che l'intermediario ha applicato nel procedere al rimborso dei titoli, della comunicazione relativa allo *ius variandi* delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse applicato.

La domanda non può essere accolta ove si consideri che in sede di risposta al reclamo l'intermediario ha fornito le indicazioni riguardanti la normativa applicabile ai titoli in contestazione e segnalato la pagina web da cui poter acquisire indicazioni più puntuali riguardanti il calcolo degli interessi.

Non conferente risulta, invece, la richiesta riguardante le comunicazioni di esercizio dello *jus variandi*.

Con riferimento alla censura relativa all'applicazione dei rendimenti vale la pena ricordare i seguenti principi generali che regolano la fattispecie:

- i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito, di talché la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica ma è integrata, ex art. 1339 e 1374 c.c., dalla legge;
- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*;
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);
- allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti modificativi di quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P", sui quali sia apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio, evidenziando la continuità tra alcune pronunce delle Sezioni Unite della cassazione (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019 Cass. Sez. Un. n. 13979/2007) ha affermato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*.

Nel caso di specie i tre buoni sono stati emessi tra il 1987 e il 1995, con timbro indicante la serie Q/P e P e non risulta aggiunto alcun timbro modificativo con riferimento al periodo successivo alla scadenza del ventesimo anno.

Pertanto, in virtù dell'affidamento ingeneratosi sulla efficacia dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Non dovuto il rimborso delle spese di lite perché non richiesto nel reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA